

Messaggio

numero	data	Dipartimento
4866	10 marzo 1999	ISTITUZIONI
Concerne		

Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione 20 giugno 1994 dell'on. Joy Paloschi (ripresa dall'on. G. Canonica) per migliorare la situazione della carcerazione in Ticino dopo la recente denuncia di Amnesty International

Onorevole signora Presidente,
onorevoli signore e signori Consiglieri,

abbiamo esaminato l'iniziativa del 20 giugno 1994, trasformata in mozione il 3 ottobre 1994, e formuliamo le nostre seguenti osservazioni di carattere generale, evitando di riprendere integralmente circostanziate prese di posizione nel frattempo adottate pure a livello parlamentare.

L'Autorità cantonale preposta all'amministrazione della giustizia, in particolare all'esecuzione delle pene e delle misure, fonda il suo intervento su basi legali che trovano radice da un lato nella Costituzione federale e dall'altro nel Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937, entrato in vigore al 1° gennaio 1942, nonché nelle Leggi e Regolamenti di applicazione cantonali.

Questo assetto normativo definisce i limiti e le possibilità di azione dell'Autorità, nonché i principi cui deve ispirarsi l'esecuzione delle pene e delle misure.

L'Autorità cantonale non ha mai cercato di "nascondersi dietro al dito", rimanendo consapevole che nell'applicazione pratica possono intervenire anche delle disfunzioni, ma ciò non significa necessariamente che l'impostazione attuale non sia adeguata alla funzione e agli scopi fissati dal legislatore. La critica generica, talvolta persino violenta e spesso nemmeno documentata, cui è regolarmente sottoposto il sistema carcerario (e non solo il nostro) deve essere semplicemente respinta, nella misura in cui è volta unicamente a portare discredito all'istituzione piuttosto che contribuire, in modo costruttivo, alla soluzione dei problemi.

Nel 1996 le strutture carcerarie cantonali sono state visitate da una delegazione del Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (CPT). Si tratta di persone altamente qualificate e di provata esperienza nel delicato campo della privazione della libertà personale. La delegazione ha effettuato le visite senza preavviso, avendo accesso ad ogni tipo di documentazione richiesta e potendo intrattenersi liberamente con membri del personale e con detenuti. Da questo esame di dettaglio sono stati evidenziati dei punti negativi, segnatamente per quanto attiene ad alcune strutture, punti del resto già noti anche all'Autorità cantonale che da tempo aveva elaborato un progetto di riorganizzazione delle strutture carcerarie cantonali. In sintesi, il CPT ha ritenuto che le attuali Carceri pretoriali non sono più adeguate per ospitare persone in arresto preventivo, mentre possono essere mantenute con la semplice

funzione di celle di polizia, per permanenze di breve durata. D'altra parte, però, il CPT ha anche sottolineato alcuni aspetti positivi del nostro sistema: ad esempio sul servizio medico e sulle visite, così si è espresso: "*Le Comité a été particulièrement impressionné par la situation observée au pénitencier d'état "La Stampa" où le service médical et les soins aux détenus pouvaient être qualifiés de très bons.*";

"Cela étant, la délégation du CPT a été particulièrement impressionnée par la variété des moyens mis à disposition des détenus au pénitencier d'état "La Stampa", s'agissant des visites des familles. L'établissement disposait d'une salle qui accueillait une famille, pour un repas pris en commun. A l'extérieur du pénitencier, un petit chalet ("La Silva"), très bien équipé, pouvait également accueillir des visites familiales prolongées."

Per quanto concerne le critiche puntuali espresse nei confronti del Penitenziario cantonale, deve essere ricordato che l'attuale struttura risale al 1968 e che quindi abbisogna di alcuni interventi ristrutturativi che del resto sono previsti nell'ambito del programma generale di riorganizzazione delle strutture carcerarie cantonali di cui si è detto sopra.

Il progetto prevede importanti lavori, con un investimento totale di circa 34 milioni, che ridisegneranno il panorama delle strutture carcerarie cantonali per i prossimi anni, che si presenteranno nel modo seguente:

- Celle di polizia (**parzialmente le attuali Carceri pretoriali**)
servono per il fermo di polizia, le perquisizioni, l'identificazione, in attesa del trasferimento fuori Cantone o dell'interrogatorio del magistrato e della successiva conferma dell'arresto. Si tratta di una permanenza di pochi giorni.
- Carcere giudiziario (**trasformazione dello Stampino**)
il prevenuto trascorre tutto il periodo in cui si protrae l'inchiesta penale, con esigenze di isolamento più o meno rigorose, stabilite dal magistrato competente, a seconda dei casi (in particolare per impedire la collusione fra persone coinvolte nella medesima inchiesta). In questa fase vi è anche l'esigenza di assistenza frequente (avvocato difensore, medico specialista in caso di perizie, assistenza medica e sociale generica): il prevenuto, infatti, può essere sottoposto soltanto a quelle limitazioni della libertà necessarie ai fini dell'inchiesta, della sicurezza o dell'ordine interno.
- Carcere chiuso (**attuale Penitenziario**)
il condannato è detenuto per l'esecuzione della pena, secondo il regime carcerario attualmente in vigore che prevede un sistema progressivo di esecuzione che va dalla completa chiusura ad un progressivo aumento della libertà con maggiori agevolazioni e maggior responsabilizzazione.
- Carcere di fine pena (**nuovo edificio**)
per la fase successiva dell'esecuzione della pena, di regola dopo aver scontato metà della pena, il condannato può essere trasferito in una struttura dove gode di maggiori libertà e agevolazioni e da dove può anche recarsi al lavoro all'esterno della struttura stessa.
- Carcere aperto (**Torricella**)
per condanne fino a un anno è possibile scontare la pena nel regime agevolato della semiprigionia. La possibilità di scontare queste pene nel Carcere aperto di Torricella evita il contatto, a volte nefasto, di questi condannati con il resto della popolazione carceraria.

Per il momento il Gran Consiglio ha votato un credito di 15 milioni per permettere la realizzazione della prima tappa, cioè la trasformazione dell'attuale Stampino in Carcere giudiziario, mentre il Parlamento dovrà ancora pronunciarsi sul credito relativo alle tappe successive della ristrutturazione.

Sul controllo della corrispondenza dei carcerati, è opportuno ricordare che gli artt. 71 del Regolamento del Penitenziario e 23 del Regolamento esecuzione pene, stabiliscono che la corrispondenza in arrivo e in partenza non è limitata; che viene controllata secondo le disposizioni del direttore, tranne quella con le Autorità amministrative e penali, come pure, in linea di principio, quella con il difensore; che la corrispondenza può essere trattenuta se motivi di sicurezza lo impongono, se l'ordine interno dell'istituto viene turbato, se procedimenti penali in corso vengono compromessi o se l'interesse stesso del carcerato indica opportuna tale misura. Queste disposizioni sono rispettose del diritto federale (OCP1 art. 5) e sono in linea con le raccomandazioni contenute nelle Regole penitenziarie europee nonché con i diritti sanciti dalla CEDU (artt. 8, 9, 10). Anche il Tribunale federale ha già avuto modo di occuparsi di questo problema confermando, in particolare, la legittimità del controllo e dell'eventuale censura della corrispondenza dei carcerati.

Infine, per quanto attiene alla proposta di istituire la figura del "giudice di sorveglianza", si rammenta che una proposta analoga era già stata discussa nell'ambito della revisione totale del Codice di procedura penale ticinese, ma era stata abbandonata lasciando la competenza di esercitare la sorveglianza sugli istituti di pena e sulle carceri pretoriali al Consiglio di vigilanza così come disposto dall'art. 64a della Legge organica giudiziaria civile e penale del 24.11.1910.

La soluzione "giudice di sorveglianza" non è adottata in nessun Cantone svizzero; del resto lo stesso Tribunale federale ritiene che il controllo giudiziario in materia di esecuzione delle pene e delle misure, preteso dall'art. 6 n. 1 CEDU, sia adempiuto con la possibilità di adire con ricorso di diritto amministrativo il Tribunale federale, che è dotato di libero esame in fatto e in diritto.

Per le ragioni summenzionate, il Consiglio di Stato propone di respingere la presente mozione.

Vogliate gradire, onorevole signora Presidente, onorevoli signore e signori Consiglieri, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

La Presidente, M. Masoni
Il Cancelliere, G. Gianella

